





ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN



SEZIONE DI BOLZANO SEKTION BOZEN

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

TRIBUNALE di BOLZANO, PROCURA di BOLZANO,
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI di BOLZANO e
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA SEZIONE di BOLZANO
IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL
MANTENIMENTO DEI FIGLI

Premessa

Il presente Protocollo d'intesa in materia di diritto di famiglia tra Tribunale di Bolzano, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano e Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione di Bolzano nasce dall'esigenza condivisa tra magistrati e avvocati di aggiornare il precedente Protocollo sulla materia adottato nel 2018.

L'obiettivo è quello di prevenire i contrasti tra i genitori, attraverso l'indicazione di linee guida da seguire nella determinazione del contributo al mantenimento e nell'individuazione delle spese straordinarie per i figli minorenni, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti e/o portatori di handicap e di ridurre, o quanto meno, limitare contrasti che spesso insorgono tra le parti a causa della difficoltà di ricondurre o meno un determinato esborso alla categoria delle spese straordinarie, con il conseguente ricorso all'azione esecutiva per il recupero giudiziale del relativo credito da parte del genitore che ha anticipato il costo.

Senza che il presente Protocollo possa avere la pretesa di costituire una esaustiva ricognizione dei principi applicabili in materia di determinazione del mantenimento dei figli e di ricomprendere un elenco esaustivo di tutte le spese sussumibili nella categoria delle spese straordinarie, valgono le seguenti indicazioni generali.

§

I. Determinazione dell'entità del contributo per i figli

Al fine di determinare l'entità del contributo al mantenimento viene considerata in primo luogo **la dichiarazione dei redditi di ciascun genitore,** ed in particolare, il rispettivo reddito fiscale conteggiato al netto delle imposte dovute.

Questo è rappresentato dal reddito complessivo imponibile, al netto degli oneri deducibili e delle imposte dovute (imposta IRPEF netta ordinaria, addizionale regionale all'IRPEF, addizionale comunale all'IRPEF).

Sempre ai fini della determinazione del contributo verranno tenuti in considerazione anche tutti i redditi — percepiti da entrambe le parti — che non si evincono direttamente dalla dichiarazione dei redditi o che sono stati inseriti in quadri diversi e non sono riportati nell'attuale rigo RN1, ossia:

- redditi non soggetti a dichiarazione o che non hanno rilevanza fiscale (ad es. rendite INAIL, indennità di mobilità, assegno di maternità, assegni familiari e assegno per nucleo familiare, assegno unico e universale, assegno provinciale e/o regionale, maggiorazione sociale, pensione di invalidità, assegno di collaborazione ad attività di ricerca, borse di studio riconosciute esenti);
- <u>redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta definitiva</u> (ad es. interessi, dividendi ed utili di società di capitali ed enti commerciali);

- <u>redditi derivanti da associazioni sportive</u> dilettantistiche, in quanto esenti nei limiti previsti dalla normativa fiscale e tassati sull'esubero;
- redditi a tassazione autonoma o soggetti a diversa tassazione che come tali formano massa autonoma e non si trovano nel reddito complessivo imponibile (attuale rigo RN 1; ad es. redditi di impresa o di lavoro autonomo assoggettati a regime forfettario, redditi a tassazione separata se non inseriti nel regime ordinario, quali TFR, plusvalenze per cessione di terreni edificabili, indennità percepite da professionisti sportivi al termine dell'attività sportiva, redditi percepiti da eredi/legatari per beni/attività del defunto ecc.);
- <u>attività finanziarie o patrimoniali detenute all'ester</u>o (attuale quadro RW).

Se il reddito viene ricavato dal **modello CU**, dallo stipendio annuale complessivo viene dedotto l'importo trattenuto dal datore di lavoro a titolo di imposta (ritenute), così come le addizionali regionali e comunali se dovute, e valgono, inoltre, in quanto compatibili, i criteri sopra indicati.

L'importo annuo così conteggiato viene diviso per 12 al fine di ottenere l'importo medio mensile.

All'inizio del procedimento devono essere depositate dalle parti le rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, e, se il processo dura a lungo, devono essere prodotte anche le successive dichiarazioni.

Quale ulteriore criterio per la determinazione del contributo al mantenimento è da tenere in considerazione il **patrimonio di ciascun genitore** (proprietà immobiliari, risparmi, beni mobili di valore, ecc.). In particolare, nei procedimenti contenziosi deve essere depositata tutta la documentazione che consenta la ricostruzione del patrimonio delle parti (ad es. estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, visure tavolari, di registri immobiliari e di beni mobili registrati, visure camerali per titolarità di azioni o quote sociali).

In caso di recente **cambiamento di lavoro**, vengono prese in considerazione le **buste paga**, ne deve essere esibito il maggior numero disponibile, così da coprire un periodo di tempo più ampio possibile.

Quando la dichiarazione dei redditi non pare rispecchiare l'entità del reddito effettivo e, comunque, quando occorre valutare la consistenza di altre poste patrimoniali (immobili, partecipazioni societarie, ecc.), può essere opportuno assumere una **consulenza tecnica** sulla potenzialità di reddito e/o situazione patrimoniale del genitore.

Se vi è la richiesta di detrarre un **debito** quale posta negativa rispetto all'accertata disponibilità mensile, va verificato quando la posizione debitoria si è aperta e per quale ragione è stato contratto il debito.

Nella determinazione del contributo al mantenimento rilevano anche gli **importi erogati dalla** mano pubblica al nucleo familiare.

Anche l'assegnazione della casa familiare deve essere tenuta in considerazione nella determinazione del contributo al mantenimento (in relazione, ad es., al risparmio del canone

di locazione per uno dei genitori e alla necessità di pagamento del canone di locazione per l'altro genitore).

Viene inoltre considerata la durata della permanenza dei figli presso ciascun genitore.

§

II. Durata del contributo al mantenimento - Indipendenza economica dei figli

L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, bensì perdura finché i figli non abbiano raggiunto **l'indipendenza economica**, ovvero siano stati posti nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficienti, senza averne però tratto utile profitto per loro colpa o per loro scelta.

Nell'ipotesi in cui i figli, una volta raggiunta l'autonomia economica, la perdano (ripresa degli studi, perdita del posto di lavoro) hanno tutt'al più la possibilità di far valere nei confronti di entrambi i genitori il **diritto agli alimenti** ex art. 433 e ss. c.c., ma non rivive il dovere giuridico dei genitori di contribuire al mantenimento dei medesimi.

L'obbligo di versare l'assegno per il mantenimento dei figli non cessa nel caso in cui questi inizino un **apprendistato** e percepiscano uno **stipendio regolare.** Tuttavia, può essere chiesta o concordata la riduzione o addirittura l'eliminazione dell'assegno al mantenimento in caso del raggiungimento della maggiore età, qualora il trattamento economico dell'apprendista, per la sua entità e con riferimento anche alla durata - passata e futura - del rapporto, garantisca al medesimo l'autosufficienza economica, da valutarsi anche alla luce delle condizioni economiche della famiglia.

Sui figli incombe l'obbligo di proseguire negli studi o nell'apprendistato con diligenza, costanza e solerzia. Il **superamento del regolare periodo di studio**, di uno o due anni - nel permanere dei sopra ricordati presupposti - non autorizza l'interruzione dei pagamenti.

Ove il figlio maggiorenne dovesse decidere di **sospendere il percorso di studi** al fine di dedicarsi per un determinato periodo ad altre attività e/o esperienze (ad es. "anno sabbatico"), questa decisione dovrà essere concordata con entrambi i genitori onde evitare l'estinzione dell'obbligo al mantenimento.

Non appena i figli abbiano **concluso una formazione da loro stessi scelta,** devono impegnarsi attivamente per trovare un lavoro e tale impegno dovrà essere dimostrato.

Una volta che i figli abbiano concluso la formazione scelta e percepiscano un proprio reddito, vivendo tuttavia ancora con uno dei genitori, questi ultimi non sono più obbligati a provvedere al loro mantenimento. I figli conviventi con la madre o con il padre, per contro, devono contribuire al bilancio e alla comune vita familiare, secondo quanto disposto dall'art 315bis, comma 4, c.c.

A condizione che non sussista una situazione di bisogno, eventuali **lavori stagionali** dei figli non autorizzano una riduzione o un'interruzione del contributo al mantenimento previsto.

δ

III. Mantenimento ordinario e spese straordinarie

L'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori intende garantire pari diritti e doveri e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli.

Ciò comporta che i genitori debbano collaborare attivamente nell'interesse dei figli e che, ai sensi di legge, abbiano l'obbligo di decidere insieme le questioni di particolare importanza per i figli, indipendentemente dal fatto che ad esse consegua una **spesa, sia essa di carattere ordinario o straordinario.**

L'individuazione del carattere straordinario delle spese discende dal concetto logico ancor prima che giuridico, che esse non attengono alla sfera del mantenimento quotidiano ordinario bensì riguardano eventi e circostanze particolari, imprevedibili o eccezionali, ovvero spese rilevanti ed esorbitanti dalla ordinaria sfera quotidiana.

Le spese straordinarie non sono e non possono mai ritenersi ricomprese nell'assegno periodico di mantenimento ordinario e/o nel mantenimento diretto.

Un tanto premesso, è bene evidenziare che le **spese straordinarie** sono in generale caratterizzate dai seguenti **criteri**:

- a. <u>temporale:</u> spese dipendenti da eventi imprevedibili o da fatti, situazioni, scelte di carattere eccezionale (ad es. interventi medici urgenti in strutture private);
- b. <u>quantitativo</u>: eccedenti il mantenimento ordinario per onere e gravosità della spesa (ad es. patente di guida);
- c. <u>funzionale:</u> spese inerenti ad es. all'iscrizione in istituti scolastici privati anziché pubblici, ad attività sportive e/o ricreative.

Rientrano nella categoria delle spese straordinarie anche le spese, seppur periodiche, prevedibili e dovute per intervalli di tempo più o meno ampi, che esulano dall'ordinario regime di vita per la loro rilevanza economica (ad es. apparecchi ortodontici, spese per alloggi universitari).

Ferma comunque la necessità di decidere insieme le questioni di maggiore interesse per la prole, l'omessa previa concertazione in ordine alle spese straordinarie non potrà pregiudicare la ripetibilità delle stesse quando la spesa sia di interesse per i figli e quando le condizioni economiche dei genitori consentano l'esborso. In questi ultimi casi, la spesa straordinaria anticipata da un genitore dovrà essere comunque rimborsata, indipendentemente dall'intervenuto previo accordo tra i genitori.

La mancata comunicazione e l'omesso confronto sul punto potrà costituire invece comportamento non coerente al principio di affidamento condiviso e, pertanto, motivo di sanzione o di valutazione con riguardo al rapporto genitoriale.

D'altra parte, vi sono delle **spese straordinarie c.d. obbligatorie o necessarie per le quali non è richiesta la previa concertazione,** come ad esempio: libri e attrezzature specificamente richiesti dalla scuola, fondo cassa richiesto dalle scuole, spese sanitarie e mediche urgenti o indifferibili, ticket sanitari, farmaci dietro prescrizione o ricetta (ad eccezione di quelli da banco).

§

IV. Spese comprese nel mantenimento ordinario

Sono comprese nel mantenimento ordinario le seguenti spese:

- vitto, alloggio, utenze presso il genitore collocatario;
- abbigliamento, cura ed igiene personale del figlio;
- mensa scolastica;
- medicinali da banco;
- spese per trasporto urbano (ad es. "ABO+" per alunni);
- materiale scolastico di cancelleria (ad es. penne, matite, quaderni);
- spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
- ricarica cellulare;
- attività del tempo libero intraprese dal figlio da solo (ad es. cinema, feste ed eventuali regali, attività conviviali) o con il genitore collocatario.

In caso di **collocamento paritetico** dei figli presso ciascun genitore, alcune spese normalmente contemplate nell'assegno di mantenimento (quali, ad esempio, le spese per vestiario, quelle per gite scolastiche senza pernottamento, ecc.) sono da sostenere da entrambi i genitori, in proporzione alle loro capacità economiche. Sempre nell'ambito del collocamento paritetico, nell'ipotesi di **evidente sproporzione** della situazione economico-patrimoniale fra i genitori, potrà essere previsto un **assegno perequativo** a favore del genitore economicamente più debole, avente la sola funzione di garantire ai figli lo stesso tenore di vita presso entrambi i genitori.

Se il genitore non convivente disattende in misura considerevole ai propri impegni di tenere con sé il figlio nei fine settimana o nelle ferie, può essere chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento, poiché alla concordata o disposta assistenza diretta può essere riconosciuta valenza economica.

Nel caso di **permanenza dei figli presso residenze scolastiche**, laddove le spese non siano coperte interamente dal settore pubblico, l'importo residuo sarà a carico del genitore collocatario. Se, tuttavia, le spese che la famiglia sia tenuta effettivamente a corrispondere per l'alloggio presso la residenza raggiungono notevole entità, le stesse andranno ripartite fra

i genitori a titolo di spese straordinarie; in tale ipotesi, ove ricorrano giustificati motivi, potrà ridursi il contributo ordinario.

Riguardo alle **spese universitarie**, nel caso di figli studenti **"fuori sede"**, è consigliato prevedere che il contributo al mantenimento debba essere versato direttamente al figlio. A seconda di quanto spesso il figlio si trattenga ancora nella originaria dimora, può essere tuttavia necessario mantenere l'obbligo di versare un contributo al genitore presso il quale il figlio prevalentemente risieda, quando non si trova nella sede universitaria (fine settimana, ferie, ecc.).

§

V. Spese straordinarie

Senza pretesa alcuna che l'elenco possa avere valore esaustivo, vengono previste le seguenti **macroaree** di spese straordinarie, con relativa disciplina:

- spese mediche: nella misura non coperta dal Servizio Sanitario Pubblico e richieste dal pediatra/medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, protesiche e terapeutiche, nonché quelle dentistiche e ortodontiche; spese oculistiche; in dette spese vanno compresi tutti i ticket delle prestazioni sanitarie;
- spese scolastiche: rette, imposte e costi di iscrizione all'asilo nido (anche "Tagesmutter") ed alle scuole materne nonché alle scuole di ogni grado; rette e tasse universitarie; corsi di specializzazione e master; libri di testo, dizionari e vocabolari; cartella scuola; attrezzatura tecnica specifica; attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (ad es. computer, tablet ove richiesti dalla scuola); corsi di recupero e lezioni private; fondo cassa richiesto dalla scuola; spese per gite scolastiche con pernottamento; alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; spese di trasporto da e per la sede universitaria; ABO+ a tariffa non ridotta;
- spese extrascolastiche: spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago e pertinenti attrezzature ed abbigliamento; centro ricreativo estivo e gruppo estivo; soggiorni estivi, di studio, sportivi; spese per il conseguimento della patente; spese di acquisto, manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio; viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio; spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli per occasioni o ricorrenze particolari (ad es. diciottesimo compleanno, festa di maturità e di laurea; comunione e cresima, e relativo pranzo dedicato a tutta la famiglia).

Le spese relative a scelte effettuate ed attività in corso già in costanza di matrimonio/convivenza non necessitano di nuova concertazione, salvo che le relative spese non siano più sostenibili in relazione alle condizioni economiche dopo la separazione/il divorzio (ad es. corsi, attività sportive con relativa attrezzatura, trattamenti presso medici privati anziché presso strutture sanitarie pubbliche, utilizzo di prodotti omeopatici, le spese per la prima comunione che sono da ricondurre alla decisione relativa all'educazione religiosa

dei figli, le spese per il ballo di maturità ed il viaggio per la maturità in base al tipo di formazione dei figli).

La possibilità di ricondurre le **spese per babysitter, per prescuola e doposcuola** alle spese straordinarie, va valutata caso per caso, alla luce sia dei motivi che rendono necessario l'esborso, sia della misura dell'assegno di mantenimento stabilito nonché in base alle circostanze che sono state considerate nella determinazione del medesimo.

Eventuali **borse di studio** conferite per determinati fini sono da imputare in primo luogo per le rispettive finalità (pagamento tasse scolastiche, acquisto di materiale didattico, copertura dei costi per la permanenza in collegio o per il soggiorno nei luoghi di studio), ancorché le parti avessero concordato che eventuali contributi pubblici erogati andassero integralmente a favore di uno dei genitori.

Gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli **non possono essere compensati** con alcuna altra spesa sostenuta dal genitore obbligato, anche se in favore del figlio o del coniuge.

Le parti avranno cura di **specificare e documentare negli atti introduttivi particolari esigenze di spesa dei figli,** di talché il Giudice ne possa tenere conto nel provvedimento da emettere.

In caso di accordo, si consiglia di inserire nel ricorso:

- il richiamo al protocollo d'intesa, salve indicazioni specifiche espressamente concordate tra le parti;
- la previsione che, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite sms, WhatsApp o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- la previsione che il rimborso pro quota al genitore che abbia anticipato le predette spese e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento) entro un mese dalle stesse, sia dovuto entro il mese successivo alla richiesta.

Considerazioni conclusive

Il presente Protocollo sarà aggiornato in caso di necessità, modifiche legislative o novità giurisprudenziali rilevanti che dovessero intervenire nella materia qui trattata.

Bolzano, 26.11.2024

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Francesca Bortolotti



PRESIDENTE ORDINE DEGL AVVOCATI

Avv. Dott. Karl Pfeifer



PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO



PRESIDENTE OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – SEZ. BOLZANO

Avv. Dott. Isabel Brunner

